



REGOLAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA AUTORIZZATI

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2018

Testo emendato

Indice generale

Introduzione.....	3
Art. 1 – Normativa di riferimento.....	5
Art. 2 - Oggetto.....	6
Art. 3 - Finalità.....	6
Art. 4 - Definizioni.....	7
Art. 5 – Autorizzazioni	8
Art. 6 - Condizioni per l’esercizio e requisiti d’impresa.....	10
Art. 7 - Domanda di autorizzazione.....	12
Art. 8 - Nulla osta tecnico.....	13
Art. 9 - Programma di esercizio.....	13
Art. 10 - Procedimento e termini.....	15
Art. 11 - Prescrizione di esercizio.....	16
Art. 12 – Istituzione delle fermate, segnaletica stradale ed esposizione di tabelle.....	17
Art. 13 - Attivazione del servizio.....	18
Art. 14 - Obblighi e responsabilità dell’Impresa.....	19
Art. 15 - Sanzioni amministrative.....	19
Art. 16 - Revisioni e modifiche del Programma di esercizio.....	20
Art. 17 - Sospensione e revoca dell’autorizzazione.....	21
Art. 18 - Regime transitorio.....	22

Introduzione

Il Comune di Napoli, con delibera di Giunta Comunale n. 434 del 30/05/2016, ha approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che ha definito la visione strategica, gli obiettivi strategici per perseguirla e gli interventi realizzabili in un orizzonte temporale di 10 anni.

Le analisi tecniche in esso contenute hanno reso evidente la necessità di attivare azioni incisive per ridurre l'uso individuale dell'automobile privata, tanto più se "tradizionale" in termini di alimentazione.

Infatti, Napoli, pur registrando un numero di auto per abitanti, inferiore a quello di Milano e Roma e simile a quello che si registra a Torino, Bologna e Genova, presenta la più alta "densità" di veicoli del Paese: 4.500 veicoli per chilometro quadrato, a fronte del 3.700 registrato a Milano e 1.500 registrato a Roma. Questo dato, già di per sé preoccupante, va letto contestualmente alle specificità del tessuto urbano della città, che vanta il più grande centro storico del mondo, riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, per la parte centrale di impianto greco – romano e, pertanto, del tutto inadeguato al transito delle auto.

Nonostante ciò, dei circa 1 milione e 200mila spostamenti per motivo di lavoro e di studio che si registrano ogni giorno in città, circa il 42% avviene con veicoli privati. In sostanza ogni giorno circolano in città non meno di 500mila auto, peraltro il parco auto più vecchio d'Italia che contribuisce significativamente a produrre condizioni di inquinamento che solo le politiche contenitive poste in atto in questi anni, e il clima favorevole, rendono meno pesanti che in altre città.

Questo modello di mobilità auto-centrico, che si registra anche in altre aree metropolitane del Paese, ha un costo in termini di:

- congestione, si tratta principalmente del costo connesso al tempo perso nel traffico e ai consumi di carburanti; al Paese costa tra i 30 e i 50 miliardi di euro ogni anno, all'area metropolitana di Napoli tra 1 e 2 miliardi di euro ogni anno; al solo comune di Napoli tra 300 e 600 milioni di euro ogni anno;
- incidentalità stradale, un tema di rilevanza mondiale, per il quale anche l'UE, in Horizon 2020, ha fissato obiettivi di riduzione per contenere un costo sociale

enorme; per la sola città di Napoli, oltre alle vittime e al dolore, questo costo sociale è quantificabile tra i 190 e i 250 milioni di euro ogni anno;

- inquinamento, il 20 - 25% delle emissioni inquinanti in atmosfera derivano dal settore dei trasporti; si tratta di circa un quarto di quei gas e di quelle particelle che, principalmente nelle aree urbane, rappresentano un serio rischio per la salute pubblica, e per le quali il legislatore ha stabilito in questi anni norme sempre più stringenti;
- uso improprio dello spazio pubblico, in questo caso non sono disponibili stime per la monetizzazione, ma è basti pensare che l'auto, a parità di passeggeri trasportati, impegna circa 5 volte lo spazio impegnato dal trasporto pubblico su gomma, circa 10 volte lo spazio impegnato da un tram e oltre 20 volte quello impegnato da una metropolitana.

In sintesi, per i soli costi facilmente monetizzabili, è possibile dire che l'attuale modello di mobilità ha, per la città di Napoli, un costo sociale annuo compreso tra 490 e 850 milioni di euro ogni anno.

Detto ciò, l'Amministrazione Comunale, con la redazione del PUMS ha inteso individuare un sistema di mobilità che ha come cardine la rete metropolitana e, in generale, i servizi di mobilità condivisa. Un cardine da rendere sempre più robusto sia con interventi per migliorare ed estendere la rete metropolitana che con azioni per migliorare i servizi. Per perseguire questa visione del sistema di mobilità, sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici:

- **incentivare l'uso del trasporto collettivo**, orientando gli utenti verso l'utilizzo di modalità di trasporto più consone alle caratteristiche della città e meno impattanti in termini di uso di spazio, inquinamento e incidentalità;
- **migliorare la sicurezza della mobilità**, riducendo i fattori comportamentali di rischio e migliorando la sicurezza intrinseca delle nostre infrastrutture stradali;
- **incentivare la mobilità ciclo – pedonale**, rendendo più semplice e sicuro l'uso della bicicletta, con interventi sui percorsi e per la sosta;

- **restituire qualità agli spazi urbani**, modificando l'approccio alla progettazione delle nostre strade, non più arterie per far muovere e sostare le auto ma spazi fruibili da tutti per molteplici funzioni;
- **ridurre le emissioni inquinanti**, superando il paradigma della proprietà dell'auto e incentivando il rinnovo del parco circolante;
- **riorganizzare il sistema della sosta**, migliorando l'interscambio, sia in area metropolitana che in area urbana, con il trasporto collettivo e riducendo la sosta su strada;
- **rendere intelligente il sistema di mobilità**, diffondendo l'uso di tecnologie e modalità operative per i pagamenti dei servizi di mobilità e per l'infomobilità;
- **ottimizzare la logistica urbana**, con l'istituzione di ampie zone in cui consentire l'accesso ai soli veicoli a basso o nullo impatto ambientale per la distribuzione delle merci.

In linea con i predetti obiettivi strategici, il PUMS, agli art. 1.2.3 e 1.2.4, tratta in modo specifico la tematica dell'ottimizzazione della rete del trasporto pubblico su gomma e la sperimentazione di servizi autorizzati per le linee a domanda debole. Il presente Regolamento si inserisce in tale contesto ed è finalizzato a disciplinare ed aumentare l'offerta di trasporto pubblico in ambito urbano di competenza comunale.

Art. 1 – Normativa di riferimento

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di concorrenza, disciplina i servizi di trasporto pubblico di linea autorizzati in linea con la seguente normativa:

1. Legge della Regione Campania n.3/2002 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania);
2. D.M. 15 marzo 2007;
3. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. Div6 637 17/23.40.2007;
4. Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 21 ottobre 2009;

5. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.291 del 25/11/2011- Disposizioni Tecniche;
6. Circolare n. 2 del 02/12/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Applicazione della normativa Comunitaria;
7. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di trasporto pubblico di linea autorizzati, di competenza del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 39 e in conformità all'art. 3 comma 3 lettera a) punti 1 e 6 della legge regionale n. 3 del 28/03/2002, svolti senza oneri finanziari a carico di Enti Pubblici.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'attività di trasporto pubblico di linea di cui al primo comma nonché le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, di controllo e sanzionatori riservati ai competenti organi dell'amministrazione comunale.
3. In linea con il comma 3 dell'articolo 39 della Legge Regionale 28 marzo 2002 n. 3, sono autorizzabili linee di trasporto, sulla base del principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi che si svolgono all'interno del Comune di Napoli.

Art. 3 - Finalità

Il presente regolamento intende perseguire le seguenti finalità:

1. valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale della città preservando una maggiore qualità ambientale e a sottolineare e supportare la vocazione turistica della città di Napoli anche per mezzo di veicoli idonei.

2. assicurare il rispetto dei principi di derivazione comunitaria, costantemente applicati dalla Corte di giustizia europea, di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento e proporzionalità;
3. assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio comunale, anche in funzione delle relazioni con la Città Metropolitana e, in generale, con il sistema di trasporto pubblico regionale;
4. assicurare il migliore soddisfacimento della domanda di mobilità;
5. garantire un alto livello di qualità dei servizi;
6. tutelare il diritto alla salute ad alla salubrità ambientale;
7. tutelare la sicurezza dei viaggiatori.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

1. **servizi di trasporto pubblico di linea autorizzati**, per tali servizi non sussistono obblighi di servizio ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 422/97 e possono essere eserciti da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti e autorizzati dall'Ente competente ai sensi dell'art. 39 della Legge Regionale n. 3/2002 senza oneri a carico del Comune di Napoli:
 - a. i servizi di linea autorizzati residuali, senza oneri a carico del Comune di Napoli, per i quali non sussistono obblighi di servizio, ovvero servizi che si sviluppano sui percorsi attualmente non serviti, oppure su percorsi serviti ma in fasce orarie attualmente non coperte;
 - b. i servizi di linea autorizzati con finalità esclusivamente turistica e avente lo scopo di valorizzare la vocazione turistica della città: tali servizi vengono resi con autobus attrezzati e idonei alla modalità di trasporto turistica e con tariffe che si differenziano da quelle del trasporto pubblico di linea programmato;

2. **autobus:** sono gli autoveicoli classificati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b) ed immatricolati ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
3. **impresa:** l'impresa che è in possesso dei requisiti relativi all'accesso della professione di trasportatore di persone, di cui al Reg. (CE) n.1071/2009 come recepita dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25/11/2011, che organizza e svolge i servizi di cui al comma 1 del presente articolo utilizzando mezzi di trasporto collettivo in conformità alle caratteristiche tecniche richieste nel presente regolamento, e dei quali ha la disponibilità a proprio esclusivo rischio economico;
4. **linea:** il collegamento tra il capolinea e l'ultima fermata prevista (capolinea di coda) o il collegamento tra capolinea e rientro allo stesso capolinea di partenza (percorso circolare);
5. **autobus in disponibilità dell'impresa:** sono gli autobus immatricolati ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni sulla cui carta di circolazione è indicata l'impresa;
6. **programma di esercizio:** è il programma predisposto dall'impresa ove vengono indicate le specifiche della linea, il periodo di esercizio (continuativo o periodico), l'itinerario, le fermate, i tempi di percorrenza, gli orari, le frequenze, il capolinea e qualsiasi altra informazione riguardante il servizio;
7. **prescrizione di esercizio:** sono le prescrizioni cui è soggetta l'autorizzazione amministrativa e ne costituiscono parte integrante;

Art. 5 – Autorizzazioni

1. I servizi di linea autorizzati di cui al presente regolamento sono servizi svolti a seguito di autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti uffici comunali secondo le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento e a quanto previsto ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) e dell'art. 39 della legge regionale n. 3 del 2002.

2. Per i servizi di cui art. 3 comma 3 lettera a) punto 6) della legge regionale n. 3 del 2002, l'autorizzazione viene rilasciata esclusivamente per i servizi con finalità turistica ed effettuati con autobus attrezzati e idonei alla modalità di trasporto turistica nonché con tariffe che si differenziano da quelle del trasporto pubblico di linea programmato.
3. Per poter ottenere l'autorizzazione ad esercitare servizi di trasporto pubblico di linea, l'impresa, iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile per la tipologia di attività da svolgere, deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere autorizzata all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi dell'art.10 del Regolamento (CE) n.1071/2009 ed essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del medesimo Regolamento e all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 291 del 25/11/2011;
 - b) essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - c) essere in regola con il pagamento dei Tributi, delle imposte e delle tasse;
 - d) di non essere incorsa in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del Dlg n. 159 del 6/09/2011 (antimafia);
 - e) rispettare le disposizioni di cui all'art. 1 comma 5) del regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20/06/1991 del Consiglio in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui l'impresa gestisce anche servizi soggetti ed obblighi di servizio pubblico.
4. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 2 l'impresa deve altresì:
 - a) predisporre un itinerario e relativo programma di esercizio che rispetti le prescrizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento;
 - b) ottenere il nulla osta tecnico da parte dell'ufficio tecnico comunale competente per la viabilità previsto dall'art. 5 comma 7) del DPR n.

753 dell'11/07/1980 in ordine al riconoscimento ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso e della ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.

5. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto al comma 3 dell'art. 39 della Legge n. 3/2002 della Regione Campania, l'autorizzazione ha durata di 1 anno ed è rinnovabile.
6. L'autorizzazione rilasciata non costituisce diritto di esclusiva per l'effettuazione del servizio sull'itinerario cui si riferisce.
7. L'autorizzazione non può essere ceduta o trasferita a favore di terzi.
8. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento potranno essere rilasciate solo per veicoli con numero di posti superiore a 9.

Art. 6 - Condizioni per l'esercizio e requisiti d'impresa

1. L'impresa richiedente l'autorizzazione, fermo restando le previsioni del Dlgs. n. 285 del 30/04/1992 (*Nuovo Codice della Strada*) e la disciplina relativa alla circolazione degli autobus, può esercitare l'attività autorizzata a condizione che:
 - a) disponga della sede legale sul territorio dello Stato Italiano;
 - b) disponga di una rimessa per i propri autobus con sede operativa nel territorio della Regione Campania;
 - c) applichi nei confronti del personale tutto, in materia di rapporto di lavoro, le norme nazionali di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore di riferimento a cui l'azienda appartiene;
 - d) utilizzi in qualità di personale adibito alla guida degli autobus, dipendenti dell'impresa in possesso della patente di guida categoria D e della carta di qualificazione del conducente (CQC) che siano idonei al trasporto pubblico in base al D.M. 88/99 e siano sottoposti, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente legislazione, a pena di

decadenza dell'autorizzazione, agli accertamenti ed esami clinici periodici presso i laboratori pubblici delle competenti ASL per la verifica della insussistenza di alcolismo e uso di stupefacenti;

- e) alla data di presentazione dell'istanza, disponga, per l'esercizio del servizio di linea, di autobus di categoria non inferiore a euro 4 con un numero di km percorsi non superiore a 500.000 km e che siano state effettuate regolarmente tutte le revisioni ex lege. Inoltre, al fine di ridurre le emissioni inquinanti, le aziende che intendono operare sul territorio del comune di Napoli, nella sostituzione del proprio parco veicolare, dovranno approvvigionarsi di autobus con caratteristiche di motorizzazione meno inquinanti presenti sul mercato.
- f) disponga, in relazione ai servizi di linea autorizzati con finalità esclusivamente turistica, di requisiti adeguati a svolgere la funzione turistica e la promozione della città:
 - i. di organizzazione idonea per la promozione e la comunicazione;
 - ii. di autobus con sistema commentario multilingue regolato sulla marcia degli stessi e guida/hostess a bordo;
 - iii. di apposito sito web almeno in italiano e in inglese;
- g) di sistema per il controllo della flotta e la sicurezza dei viaggiatori: sistemi satellitari di posizionamento GPS e sistemi di allarme;
- h) rispetti gli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività;
- i) sia in possesso della certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 e 14000 nella versione più aggiornata.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5, l'impresa dovrà allegare all'istanza di cui all'art. 7 un'autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui attesti la sussistenza di tutte le condizioni e dei requisiti di cui al precedente comma 1); è inoltre tenuta a comunicare l'inizio del servizio almeno 10 gg prima della data di inizio effettivo.

3. Una volta avviato l'esercizio, l'impresa è tenuta a comunicare ogni evento che possa comportare una modifica dei requisiti di cui all'art. 6, ovvero dei requisiti di cui al comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, entro 10 gg. dal verificarsi dell'evento.

Art. 7 - Domanda di autorizzazione

1. Nella domanda di autorizzazione per l'esercizio del servizio di linea l'impresa proponente deve dichiarare:
 - a) la denominazione, il codice fiscale e ragione sociale dell'impresa, il numero di Partita IVA, le generalità del legale rappresentante, l'iscrizione al registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento che devono essere singolarmente dichiarati;
 - c) l'esistenza o meno di situazioni di controllo ex art. 2359 codice civile con indicazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a) relativa anche all'impresa controllata, controllante e/o collegata;
 - d) di assumere gli impegni di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - e) l'ubicazione della sede legale e/o operativa e dell'autorimessa.
2. Le informazioni e le dichiarazioni di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) sono rese e dimostrate sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. Alla domanda, inoltre, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) indicazione della tipologia del servizio se residuale ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. a del presente regolamento o con finalità esclusivamente turistica;
 - b) relazione illustrativa del servizio e dell'organizzazione aziendale;
 - c) programma di esercizio cui successivo art. 9;

- d) planimetria in scala adeguata indicante il capolinea, il percorso, le fermate previste;
- e) il sistema tariffario da applicare compresi eventuali ulteriori prestazioni o servizi compresi nella tariffa;
- f) descrizione e caratteristiche del sistema di controllo della flotta e di sicurezza dei viaggiatori utilizzato;
- g) il CCNL di riferimento adottato per il personale;
- h) il numero e le caratteristiche tecniche degli autobus con cui si intende svolgere il servizio, il cui numero dovrà essere tale da coprire la massima uscita prevista dal programma di esercizio a cui si aggiunge un'adeguata scorta (10% del parco della massima uscita).

Art. 8 - Nulla osta tecnico

1. Il competente ufficio della viabilità del Comune di Napoli, ai fini del rilascio del nulla osta previsto dall'art. 5, comma 7 del DPR 753/1980, verifica l'idoneità del programma di esercizio ai fini della sicurezza e regolarità del servizio proposto con riferimento anche alla congruità dei tempi di percorrenza previsti rispetto ai limiti di velocità consentiti e alle condizioni di traffico presenti lungo l'itinerario autorizzato e alle caratteristiche e alle dimensioni degli autobus da impiegare nel servizio ed in generale al rispetto della disciplina della viabilità.
2. Il competente ufficio della viabilità del Comune di Napoli verifica altresì che la linea, i capolinea e le fermate, eventualmente richiesti dall'impresa, siano conformi e compatibili alle prescrizioni del Codice della Strada, ai dispositivi di viabilità e alle condizioni dei flussi di traffico esistenti.
3. Il programma di esercizio non può essere approvato se non conforme a quanto previsto dall'art. 9.

Art. 9 - Programma di esercizio

1. Il programma di esercizio identifica le modalità di esercizio del servizio di trasporto di linea e, una volta approvato dal Comune di Napoli, ne costituisce le prescrizioni di esercizio.
2. Il programma di esercizio deve riportare:
 - a) il periodo di esercizio, continuativo o periodico. E' continuativo l'esercizio che viene svolto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, mentre è periodico l'esercizio che viene svolto in alcuni periodi dell'anno. In entrambi i casi può essere prevista, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera d) del presente comma, una frequenza per periodi predefiniti;
 - b) l'itinerario, con indicazione del percorso dal Capolinea;
 - c) il capolinea e le fermate con indicazione dei relativi stalli. Nel formulare la richiesta di autorizzazione, il richiedente deve indicare i capolinea che dovranno essere posti in aree fuori dalla sede stradale. Il Comune di Napoli potrà individuare aree destinate a questa tipologia di servizio per l'assegnazione delle quali procederà a effettuare apposita manifestazione di interesse;
 - d) la frequenza delle corse con indicazione degli orari di partenza dal Capolinea e la tabella degli orari previsti per le singole fermate;
 - e) obbligatoriamente, l'orario di inizio e di fine dell'attività giornaliera con esplicita informazione dell'orario di ultima partenza utile nel caso di servizio hop on – hop off;
 - f) le distanze progressive tra due fermate o tra il Capolinea e la fermata interna alla linea, nelle quali è consentita la salita e/o discesa dei viaggiatori;
 - g) la tipologia e scheda tecnica dei bus utilizzati sulle linee di cui si richiede autorizzazione.
3. Ogni singolo programma di esercizio deve prevedere un capolinea. Sullo stesso capolinea possono far riferimento anche più di una autorizzazione ovvero il

- capolinea può essere utilizzato anche da più imprese che abbiano coordinato i programmi di esercizio previsti dalle rispettive autorizzazioni;
4. Al programma di esercizio deve essere allegato il nulla osta tecnico rilasciato dal competente ufficio con l'elenco dettagliato dei Capolinea e delle Fermate:
 - a) in via prioritaria, laddove esistono percorsi in sovrapposizione delle linee autorizzate con le linee dell'azienda comunale del trasporto pubblico urbano, si potranno utilizzare le fermate del trasporto pubblico già esistenti, previo verifica con il programma di esercizio del TPL. L'utilizzo delle fermate è limitato al tempo strettamente necessario alla salita/discesa dei passeggeri e sempre che tali operazioni non siano, a insindacabile giudizio del Servizio comunale competente per il TPL, di intralcio al regolare esercizio delle linee dei servizi minimi o aggiutivi che si svolgono all'interno del Comune di Napoli.
 - b) per i percorsi non serviti dal trasporto pubblico di linea, il Comune di Napoli, potrà, con propria Ordinanza Dirigenziale, individuare le fermate che, comunque, non saranno ad uso esclusivo dell'impresa autorizzata. Il competente ufficio della viabilità del Comune di Napoli autorizzerà l'eventuale installazione di segnaletica verticale e orizzontale con esposizione di tabelle relative al servizio, laddove non in contrasto con le discipline viabilistiche esistenti, con le fermate del TPL e in conformità a quanto stabilito dal C.d.S.;
 - c) definito quanto sopra, verrà predisposto dall'impresa e consegnato all'ufficio viabilità un apposito grafico progettuale dettagliato.
 5. Nel caso il programma di esercizio preveda un capolinea di proprietà di enti/soggetti proprietari diversi dal Comune di Napoli, l'impresa dovrà preventivamente acquisire l'autorizzazione dell'Ente/soggetto proprietario e allegarlo alla domanda di autorizzazione cui art. 7.
 6. Il Comune di Napoli, può limitare, in relazione alla congestione veicolare e alla compatibilità con le discipline viabilistiche – affollamento - addensamento bus alle fermate, posteggio taxi – il numero di corse e/o il numero di fermate richieste.

Art. 10 - Procedimento e termini

1. Per le disposizioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di procedimento amministrativo ex Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
2. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di trasporto di linea avviene previa acquisizione del parere preventivo della Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 3 avente ad oggetto Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania, ed è disposto entro novanta giorni dalla data di avvio del procedimento, salvo eventuali sospensioni dei termini di conclusione del procedimento legati a verifiche relative alla istruttoria di altri uffici che vanno comunicate all'interessato.
3. Il Responsabile del Procedimento verifica la completezza formale della domanda e, nei casi di irricevibilità o improcedibilità, comunica il mancato avvio del procedimento autorizzatorio. Qualora la stessa risulti carente e/o mancante di documenti e/o dichiarazioni, effettua una richiesta di integrazione fissando un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale l'interessato è invitato a conformarsi. In mancanza di integrazione, la domanda viene archiviata dandone comunicazione all'interessato.
4. Il Responsabile del Procedimento verifica d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa mediante consultazione con gli uffici competenti. Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento ritenga che non vi siano le condizioni previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica all'interessato il preavviso di diniego – ex art. 10 bis della Legge n. 241/90. Qualora i motivi ostativi riguardino i programmi di esercizio, nel preavviso di diniego devono essere indicate le modifiche che consentirebbero l'accoglimento della domanda.

Art. 11 - Prescrizione di esercizio

1. Il programma di esercizio approvato in relazione alla singola autorizzazione ne costituisce le prescrizioni di esercizio che vengono allegate all'autorizzazione amministrativa per formarne parte integrante.
2. Le prescrizioni di esercizio devono essere sottoscritte dall'impresa prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa e in essa vengono riportate anche le obbligazioni assunte relativamente agli impegni di cui all'art. 4 comma 2 lettere b), c), d), e), all'art.5 comma 1 lett. a), b), c), d), e) f), g) e all'art. 5 comma 2 e 3.
3. Nelle prescrizioni vengono riportate le previsioni relative al regime sanzionatorio cui art. 14 del presente regolamento.
4. Il programma di esercizio può essere modificato previa richiesta dell'Impresa.
5. Sono vietate a terra, la vendita di titoli di viaggio e la promozione del servizio, mediante qualsiasi forma di comunicazione, se non in punti vendita e di informazione espressamente attrezzati ed autorizzati, in conformità ai vigenti regolamenti comunali in materia.
Le imprese eventualmente già titolari di autorizzazioni per la vendita dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
6. L'impresa è tenuta a dotare gli autobus di sistema satellitare di controllo delle frequenze, degli itinerari e dell'allarme per la sicurezza dei viaggiatori, e tali sistemi devono essere accessibili da parte degli uffici comunali richiedenti.
7. L'impresa è tenuta a rendere pubblica la carta dei servizi che dovrà essere presente a bordo degli autobus e pubblicata sul sito web dell'impresa.
8. L'impresa è tenuta a comunicare preventivamente al Comune di Napoli il sistema tariffario applicato e ogni variazione al sistema tariffario stesso.
9. L'impresa è tenuta a dedicare ai servizi i veicoli dichiarati in sede richiesta di autorizzazione.

Art. 12 – Istituzione delle fermate, segnaletica stradale ed esposizione di tabelle

1. Il Comune di Napoli, con propria Ordinanza Dirigenziale, istituisce le fermate che, comunque, non sono ad uso esclusivo dell'impresa autorizzata. Il competente ufficio della viabilità del Comune di Napoli autorizzerà l'installazione di segnaletica verticale e orizzontale con esposizione di tabelle relative al servizio in conformità a quanto stabilito dal C.d.S..
2. La segnaletica stradale dovrà essere installata con le seguenti modalità:
 - a) laddove si utilizzeranno fermate dell'azienda comunale del trasporto pubblico urbano, l'integrazione della segnaletica stradale sarà effettuata dall'azienda comunale con pagamento delle spese a carico dell'Impresa autorizzata a esercire i servizi disciplinati dal presente regolamento;
 - b) per i percorsi non serviti dal trasporto pubblico di linea dell'azienda comunale del trasporto pubblico urbano, la segnaletica stradale sarà installata, previa autorizzazione del competente Servizio del Comune di Napoli, a cura e spese dell'Impresa autorizzata ad esercire i servizi disciplinati dal presente regolamento.
3. La segnaletica, nel caso previsto dal comma 2.b è installata e soggetta a manutenzione a cura e spese dell'impresa autorizzata ad esercire i servizi disciplinati dal presente regolamento; resta a carico dell'impresa autorizzata ogni eventuale danno a cose, persone e quant'altro ai fini della responsabilità civile e penale.
4. Per le aree che il Comune di Napoli intende destinare per le finalità di cui all'art. 9 comma 2 lettera c, si applica la tariffa prevista per la regolamentazione della sosta dei bus turistici, sosta breve per le fermate e sosta di lunga durata per i capolinea, dando mandato alla Giunta Comunale il periodico aggiornamento delle stesse.

Art. 13 - Attivazione del servizio

1. Prima dell'attivazione del servizio è obbligatorio trasmettere al Comune copia delle carte di circolazione dei bus utilizzati sulle linee autorizzate i quali devono rispondere ai requisiti dichiarati in sede di richiesta.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 comma 2, il servizio deve essere avviato entro il termine massimo di 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo motivata richiesta di proroga.
3. Non sono comunque ammesse proroghe che differiscano il termine di inizio del servizio ad oltre un anno dal rilascio dell'autorizzazione.
4. Il mancato inizio del servizio nel termine di cui al comma 1 ovvero, in caso di proroga, del termine assegnato dall'amministrazione, e comunque decorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza dell'autorizzazione.
5. L'assegnatario dovrà:
 - a) impegnarsi ad assicurarsi con idonea polizza per la responsabilità civile verso i terzi (compresi gli utenti trasportati) e verso danni a manufatti o attrezzature di proprietà comunale, con i massimali di legge;
 - b) trasmettere, prima dell'inizio del servizio di trasporto, copia della polizza di assicurazione che dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.
6. L'assegnatario dovrà impegnarsi a tenere sollevato e indenne il Comune di Napoli da tutti i danni diretti e indiretti che possano verificarsi in dipendenza dell'esercizio di trasporto.

Art. 14 - Obblighi e responsabilità dell'Impresa

1. L'impresa è tenuta a rispettare le prescrizioni di esercizio allegate all'autorizzazione amministrativa nonché gli standard e le caratteristiche del servizio comunicate.

2. l'impresa è tenuta a rilasciare al viaggiatore un titolo di viaggio conforme alla normativa fiscale.
3. il titolo di viaggio può essere acquistato a bordo dell'autobus oppure presso rivendite dirette dell'impresa e rivendite autorizzate, sui siti web dell'impresa o autorizzati dall'impresa e in genere in altra rete commerciale di cui l'impresa dispone. E' tassativamente vietata la vendita itinerante su suolo pubblico e/o con attività di adescamento/procacciamento dell'utente.
4. L'impresa è tenuta inoltre a:
 - a) comunicare al competente Servizio del Comune di Napoli, che ha rilasciato l'autorizzazione, l'eventuale intenzione di sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione è trasmessa almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e resa nota anche all'utenza, entro lo stesso periodo, tramite appositi avvisi anche esposti all'interno dei veicoli;
 - b) esporre a bordo dei veicoli adibiti al servizio la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Napoli;
 - c) fornire al predetto Servizio comunale i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo.
5. In attuazione al regolamento n. 3 del 16 marzo 2012 che disciplina il contenuto minimo standard della Carta della Qualità dei Servizi nel settore trasporti, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici di trasporto e il rapporto tra utente e fornitore dei servizi, le imprese autorizzate devono redigere una Carta della qualità dei servizi – da allegare all'istanza di autorizzazione -, che recepisca in toto il regolamento regionale n. 3 del 16 marzo 2012.

Art. 15 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque utilizzi in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impieghi un veicolo su linee diverse da quelle per le quali è stato autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 87 comma 6 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. nonché alla sanzione amministrativa accessoria prevista dal comma 7 del medesimo articolo. In caso di reiterazione si applica la sanzione, sia pecuniaria che accessoria, nella misura del massimo edittale.

2. Chiunque nell'esercizio del servizio di linea effettui un percorso diverso da quello autorizzato, salvo cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti, è punito ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 753/1980 con il pagamento di una sanzione pecuniaria da € 103,00 a € 309,00.
3. Chiunque violi gli altri obblighi previsti dal presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Si applica la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori che circolano sul territorio comunale e, pertanto, dovranno essere recepite da tutte le imprese titolari di autorizzazioni per servizi di linea autorizzati, ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 3/2002, rilasciate anche da altri Enti e svolgono le attività nell'ambito del territorio del comune di Napoli. I predetti operatori che violano gli obblighi previsti dal presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Si applica la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 16 - Revisioni e modifiche del Programma di esercizio

1. Ferma l'adozione dei provvedimenti relativi alla disciplina temporanea del traffico in presenza di manifestazioni, cortei e ogni altro evento che richieda una modifica del programma di esercizio provvisoria, il Comune di Napoli può modificare il programma di esercizio per esigenze di viabilità e/o per scostamenti frequenti rispetto agli orari alle singole fermate, al fine di adeguare detto programma di esercizio agli orari effettivamente praticabili.
2. Ai fini di quanto previsto al comma che precede, il Comune di Napoli comunica all'interessato l'avvio del procedimento di modifica con indicazione dei rilievi emersi nel corso delle verifiche effettuate e le modifiche ritenute necessarie. Il procedimento è concluso entro 30 giorni previa convocazione dell'impresa che può altresì presentare osservazioni e proposte di modifica sulle quali il Comune di Napoli si pronuncia all'atto dell'adozione del provvedimento definitivo.

3. Resta ferma la facoltà del Comune di Napoli, a fronte di sopravvenute esigenze connesse alla modifica della disciplina della viabilità cittadina, di modificare i programmi di esercizio in conformità ai dispositivi di traffico adottati. Si applica, in tal caso, il procedimento di cui al comma 2.

Art. 17 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Nel caso in cui il Comune accerti la violazione degli obblighi previsti nel presente regolamento ovvero la violazione delle prescrizioni di esercizio proprie dell'autorizzazione, l'Ufficio competente provvede a contestare all'impresa l'infrazione concedendo alla stessa un termine di 30 giorni per l'ottemperanza. Decorso inutilmente tale termine, l'Ufficio adotta un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per un mese, salvo l'applicazione motivata di una sospensione maggiore sino ad un massimo di tre mesi.
2. La procedura di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui a norma del presente regolamento sia prevista la decadenza o la revoca sanzionatoria.
3. Si procede alla sanzione della revoca dell'autorizzazione qualora venga adottata più di due sospensioni nell'arco di 12 mesi.
4. La sospensione del servizio e la sanzione della revoca dell'autorizzazione sono effettuati con disposizione dirigenziale.
5. Qualora la contestazione segua ad esposto o segnalazione di terzi, gli Uffici competenti trasmettono copia dell'esposto o segnalazione all'impresa interessata con invito a presentare osservazioni entro 10 giorni, decorsi i quali si procederà all'archiviazione o alle contestazioni e sanzioni di cui al presente articolo.
6. Del provvedimento di sospensione o revoca, contestualmente alla notificazione all'interessato, deve essere informato l'ufficio provinciale della M.C.T.C. per i conseguenti provvedimenti di competenza, anche in ordine alle verifiche dei presupposti per la permanenza dell'abilitazione all'esercizio della professione di trasportatore passeggeri.

7. L'autorizzazione decade nei casi previsti dalla legge tra cui la perdita dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n.1071/2009 o nel caso di perdita dell'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di cui all'art.16 del medesimo Regolamento e all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici n.291 del 25/11/2011.

Art. 18 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell'art. 39 legge n. 3/2002 ed effettivamente esercitate in ambito urbano alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate su istanza presentata dagli interessati a partire dall'entrata in vigore del regolamento;
2. Le imprese già titolari di autorizzazioni alla data di adozione del presente regolamento, dovranno adeguare le caratteristiche di motorizzazione degli autobus già in esercizio alle seguenti previsioni:
 - a) le aziende autorizzate, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno disporre, per le linee esercite sul Comune di Napoli, di almeno il 15% del parco veicolare conforme a quanto previsto all'art. 6 comma 1 lett. E;
 - b) È fatto obbligo alle aziende di provvedere all'adeguamento del parco veicolare, ai sensi del citato all'art. 6 comma 1 lett. e, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - c) È fatto divieto di circolazione con mezzi euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3 (con o senza filtro antiparticolato) entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le prescrizioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere recepite da tutte le imprese titolari di autorizzazioni per servizi di linea autorizzati, ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 3/2002, rilasciate da altri Enti e che penetrano nella città di Napoli.